

## Circolare del 05/12/2000 n. 225 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale

Imposte dirette - Rimborsi a societa' di persone cessate - Individuazione del soggetto legittimato alla riscossione dei rimborsi.

### Sintesi:

**Sintesi:** La circolare fornisce chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria per erogazione dei rimborsi a societa' cessate ed in particolare, nella fattispecie di societa' di persone, all'individuazione del soggetto legittimato alla riscossione dei rimborsi.

### Testo:

Alle Direzioni Regionali delle Entrate  
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento  
delle Entrate  
Agli Uffici delle Entrate  
Agli Uffici I.V.A.  
Agli Uffici delle Imposte Dirette  
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette  
e, p. c.:  
Al Segretariato Generale  
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario  
Al Comando Generale della Guardia di Finanza

-----  
A seguito di richieste giunte da piu' parti si forniscono alcuni chiarimenti in merito:

- alla documentazione necessaria per l'erogazione dei rimborsi a societa' cessate;
- all'individuazione del soggetto legittimato a riscuotere le somme da rimborsare a soggetti che hanno cessato l'attivita'.  
Documentazione necessaria per l'erogazione dei rimborsi alle societa' cessate.

Con riferimento alla prima questione e' stato segnalato che alcuni Uffici, per effettuare l'erogazione dei rimborsi ex articoli 38 e 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, richiedono alle societa' di persone che abbiano cessato l'attivita' copia del bilancio finale di liquidazione depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese.

In via preliminare, si fa presente che l'istituto della liquidazione, susseguente allo scioglimento della societa' interessata e antecedente alla ripartizione del patrimonio sociale tra i soci, risponde allo scopo di definire i rapporti tra societa' e terzi.

Nel caso di scioglimento di societa' di persone, poiche' la liquidazione non e' imposta obbligatoriamente dalla legge, i soci possono non attivare la fase della liquidazione purché i rapporti tra societa' e terzi siano definiti prima di procedere alla ripartizione del patrimonio sociale e siano osservate le norme poste a tutela dei terzi.

Di conseguenza, in caso di scioglimento di societa' di persone si potranno verificare due diverse ipotesi:

- cessazione della societa' previa liquidazione;
- cessazione della societa' senza liquidazione.

Premesso che in entrambe le ipotesi prospettate resta comunque fermo il diritto ad ottenere eventuali rimborsi di imposte, occorre esaminare quali siano i documenti necessari allo scopo.

Si osserva, al riguardo, che le societa' di persone che cessano a seguito di un procedimento di liquidazione sono obbligate a redigere il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'articolo 2311 del codice civile.

Tale obbligo e' previsto dall'articolo 124, secondo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese ammesse al regime di contabilita' semplificata.

Il menzionato articolo 2311 c.c. non prevede, tuttavia, in capo alle stesse societa' di persone l'obbligo di depositare il bilancio finale di liquidazione presso l'ufficio del registro delle imprese; obbligo sussistente, invece, per le societa' per azioni (art. 2453 c.c.), per le societa' in accomandita per azioni (art. 2464 c.c.) e per le societa' a responsabilita' limitata (art. 2497 c.c.).

L'esclusione dell'obbligo, per le societa' di persone cessate, di depositare il bilancio finale di liquidazione presso l'ufficio del registro delle imprese per il riconoscimento del rimborso I.V.A. era gia' stato esplicitato nella risoluzione ministeriale n. 140 del 10 giugno 1997.

Le stesse direttive si ritiene siano applicabili anche ai rimborsi riguardanti le imposte dirette.

Ne consegue che, nell'ambito dell'attivita' istruttoria volta a controllare i

presupposti del diritto al rimborso di imposte, gli Uffici provvederanno ad esaminare il bilancio finale di liquidazione, limitatamente ai casi in cui la societa' di persone, prima della cessazione, abbia inteso attivare il procedimento di liquidazione. Non trovano fondamento, invece, richieste volte a verificare il deposito del bilancio di liquidazione presso la cancelleria del tribunale, che - come si e' detto - e' previsto soltanto per le societa' di capitali.

Prima di erogare il rimborso gli uffici avranno cura di verificare che il credito vantato dalle societa' di persone risulti dall'apposito bilancio finale di liquidazione.

Nell'ipotesi di societa' di persone cessate senza attivare il procedimento di liquidazione, gli Uffici si asterranno, ovviamente, dal richiedere il bilancio finale di liquidazione, ma qualora lo ritengano opportuno potranno, comunque, richiedere l'ultimo bilancio redatto dalle societa' medesime.

In analogia con quanto previsto per l'imposta sul valore aggiunto dalla circolare n. 143/E del 9 agosto 1994, ai soci verra' richiesto, ai fini della liquidazione del rimborso, di produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino:

- 1) i soggetti destinatari del rimborso;
- 2) le quote di partecipazione al capitale sociale spettanti a ciascun socio alla data di cessazione;
- 3) la data di cessazione dell'attivita', se non risultante, o in contrasto con i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Cio' posto, ne consegue che qualora nelle direttive ministeriali si faccia riferimento per le societa' di persone al bilancio finale di liquidazione tale riferimento e' da intendersi limitatamente alle societa' cessate con procedimento di liquidazione.

Soggetti legittimati alla riscossione dei rimborsi delle societa' cessate.

Sono sorti alcuni dubbi in ordine all'esatta interpretazione delle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 215/E del 4 novembre 1999, nella parte in cui si afferma che nelle istanze presentate dalle ditte cessate per ottenere il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono essere indicati i dati anagrafici degli aventi diritto al rimborso, ed in particolare i dati del socio al quale gli altri soci abbiano conferito delega per la riscossione del credito.

In piu', e' stato chiesto di sapere se il pagamento del credito possa essere effettuato pro quota a tutti gli ex soci aventi diritto o se, invece, sia comunque necessario conferire delega ad uno di essi.

Al riguardo, nel far presente, cosi' come chiarito nella circolare ministeriale n. 254/E del 19 settembre 1997, che l'erogazione dei crediti d'imposta spettanti a societa' di persone cessate va effettuata ai singoli soci, si precisa che il conferimento della delega ad uno dei soci per la riscossione del rimborso cui fa riferimento la suddetta circolare n. 215/E del 4 novembre 1999 va inteso come una facolta' concessa ai soci della societa' cessata.

Questi ultimi, infatti, possono riscuotere direttamente la loro quota di rimborso oppure conferire, per motivi di opportunita', delega ad uno di essi.

Si ricorda, infine, che legittimato alla riscossione dei rimborsi, sia delle imposte dirette che dell'I.V.A., spettanti alle societa' di capitali cessate e' il liquidatore.

Gli Uffici dovranno controllare, prima di erogare il rimborso, che nel bilancio finale di liquidazione depositato presso il registro delle imprese sia evidenziato il credito.

Analogamente a quanto previsto per le societa' di capitali, anche nell'ipotesi in cui una societa' di persone sia cessata a seguito di un procedimento di liquidazione il soggetto legittimato alla riscossione del credito ILOR deve essere individuato nel liquidatore.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.